TRIBUNALE DI TREVISO

SECONDA SEZIONE CIVILE

Concordato minore n. 309-1/2025
decreto di ammissione (art. 78.1 cci)

Il giudice

– letta la domanda di ammissione al concordato minore avanzata da Sonia Dalto e Andrea Simoni (con l'avv. Chiara Pagotto, che ne ha fatto esplicita segnalazione) – si tratta di domanda presente in *consolle* ma non sulla 'scrivania telematica', per disfunzioni della *consolle* stessa – considerato che:

– il tribunale di Treviso è competente perché i ricorrenti risiedono a Conegliano (Tv) [art. 27.3, lett. b, cci (art. 76.1 cci)];

– sono stati prodotti i documenti di cui agli articoli 75 e 76 cci (art. 77 cci);

– dalla relazione particolareggiata dell'OCC emerge che i ricorrenti:

- rientrano nel novero dei debitori ex art. 74.2 cci;
- non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, né hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte (art. 77 cci);
- non hanno commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (art. 77 cci);

– ricorrono le condizioni di applicazione dell'art. 78.2 bis, lett. a, cci, venendo disposta la *sospensione generale* ivi prevista e perché l'assetto delle situazioni sostanziali nella situazione data rende necessaria la tutela degli interessi delle parti;

– come correttamente osservato dalla migliore dottrina in materia, nonostante il dettato laconico dell'art. 78.1 cci, ai fini di una completa informazione per l'esercizio del diritto di voto, a ciascun creditore vanno comunicati anche il piano e la relazione particolareggiata dell'OCC;

p.q.m.

- dichiara aperta la procedura di concordato minore (art. 78 cci);
- nomina il dr. Paolo Anzanello quale commissario giudiziale (art. 78.2 bis, lett. a, cci);
- dispone che il commissario giudiziale assicuri la comunicazione a ciascun creditore (art. 78.1 cci):
  - della proposta;

  - del piano;
  - della relazione particolareggiata dell'OCC;
  - del presente decreto;
- dispone la pubblicazione del presente decreto (art. 78.2, lett. a, cci):
  - nell'apposita area del sito web del tribunale;
  - nel registro delle imprese;
- ordina la trascrizione del presente decreto presso gli uffici competenti (art. 28.2, lett. b, cci);
- assegna ai creditori un termine di 30 giorni entro il quale devono fare pervenire al commissario giudiziale, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito ex art. 78.2, lett. c, cci, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni (art. 78.2, lett. c, cci);
- dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo:
  - non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori (art. 78.2, lett. d, cci);
  - non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (art. 78.2, lett. d, cci).

Si comunichi.

Treviso, 18.11.2026

Il giudice

dr. Lucio Munaro